Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo – non utilizzabilità del documento – può costituire stimolo investigativo - doverosa attività pre-procedimentale – fattispecie – tutela dei minori

Descrizione

In linea di massima deve ammettersi che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre–procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un'effettiva attivazione dei poteri d'ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione "d'iniziativa" di una compiuta *notitia criminis*, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n 1/2022-2023; CFA, Sez. I., n. 109/2020-2021). (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'iniziativa ufficiosa della Procura fosse giustificabile in ragione dei fatti oggettivamente gravi e sufficientemente circostanziati indicati nell'esposto anonimo, riguardante una materia estremamente delicata – quale quella della tutela dei minori - in relazione alla quale può dubitarsi della persistenza vigenza della preclusione nei confronti della Procura di quanto previsto nel comma 2 dell'art. 118 (*Il Procuratore federale …. riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima* …"). La Corte ha fatto riferimento anche al modulo di segnalazione del Settore giovanile e scolastico FIGC che - in relazione alla piattaforma volta a raccogliere le segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, verificatisi nello svolgimento dell'attività sportiva - ammette le segnalazioni anonime purché sufficientemente dettagliate e circostanziate).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 57/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 118, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0057 CFA del 2 dicembre 2024 (PFI/Omissis)